



COMUNE DI TRENTO

Servizio Gestione strade e parchi

Ufficio manutenzione aree demaniali (Autoparco)

via , Brennero 312 – Top Center | 38121 Trento

tel. 0461 884782 | fax 0461 884820

servizio_gestionestrade parchi@comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. 8.³⁰-12/14.³⁰-16 gio. 8-16 ven. 8.³⁰-12

LOTTO 2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME AMMINISTRATIVE E TECNICHE
RELATIVO ALLA
FORNITURA DI UNA PALA GOMMATA E RELATIVE ATTREZZATURE E
CONTESTUALE RITIRO DI N. 5 AUTOMEZZI USATI

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Claudia Patton)

TRENTO settembre 2021



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

La gara riguarda l'affidamento della fornitura di:

- una pala gommata completa di attrezzature

e il ritiro di :

- una terna gommata
- un trattore completo di pala, gru e due rimorchi
- un fuoristrada Land Rover Defender 90
- una autovettura Fiat 600
- una autovettura Fiat Scudo

Il mezzo fornito e relative attrezzature dovranno essere nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione e mai usati per nessuna circostanza con esclusione quindi di mezzi e relative componenti che abbiano partecipato a manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili, inoltre i veicoli offerti devono essere stati prodotti per il mercato italiano.

ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo a base di gara per la fornitura al netto degli oneri fiscali è di Euro 81.967,21 tale importo non comprende la quotazione che verrà stabilita dall'impresa per il ritiro dell'automezzo usato. Costituisce causa di esclusione dalla gara qualora la quotazione complessiva offerta per il mezzo sopra indicato superi l'importo a base di gara e ciò a prescindere da qualsiasi considerazione sul prezzo offerto per il ritiro dei mezzi/attrezzatura usati.

Pertanto l'offerta per la fornitura dell'autocarro nuovo comprensiva di tutte le spese accessorie, di consegna e di immatricolazione non potrà essere superiore o pari all'importo di Euro 81.967,21 Iva esclusa.

ART. 3 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad una pluralità di elementi diversi come specificati all'art. 4.

La fornitura verrà aggiudicata anche se perverrà un'unica offerta purché la stessa



risultati conforme alle prescrizioni degli atti di gara e rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura viene aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s. m., con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 16 L.p. 2/2016, in base agli elementi di seguito specificati:

A) Prezzo

punti 30/100

(ai fini della attribuzione del punteggio si considera l'importo complessivo offerto per la pala gommata nuova detraendo a questo valore l'importo offerto per il ritiro dei mezzi usati)

B) Caratteristiche tecniche della fornitura
della pala descritto al punto 14)

punti 56,2/100

C) Servizio successivo alla vendita della pala
descritto al punto 14)

punti 13,8/100

ART. 5 – SUBAPPALTO

Il fornitore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del contratto. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 26 della L.p. 2/2016. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di materie prime e/o prodotti semilavorati né l'eventuale rapporto tra concessionario e rivenditori e casa madre produttrice.

Il subappalto può essere esteso a tutti i prodotti oggetto della fornitura, fermo restando che l'importo complessivo dei prodotti subaffidati non può superare il 40% dell'importo complessivo della fornitura come risultante dall'offerta.



Si precisa che qualora la dichiarazione suddetta prevedesse l'affidamento in subappalto di parti della fornitura superiori alla percentuale massima anzidetta, essa è considerata valida solamente per importi rientranti nei limiti sopra descritti.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'amministrazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che il fornitore abbia indicato all'atto dell'offerta le singole parti della fornitura che intende subappaltare, del relativo importo oggetto di subappalto quale si desume dall'offerta presentata;
- b) che l'Impresa fornitrice provveda alla presentazione all'Amministrazione di apposita istanza di autorizzazione al subappalto e al deposito di copia autentica del contratto di subappalto (stipulato sotto condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione) presso l'amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio delle prestazioni oggetto del servizio di subaffidamento;
- c) che l'impresa fornitrice alleggi all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subaffidatario prevista dal D. Lgs 159/2011;
- d) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione il fornitore trasmetta le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nella successiva lettera e), nonché attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 24 della l.p. 2/2016 e art. 80 del d.lgs 50/2016;
- e) che il soggetto subappaltatore sia iscritto, se italiano, alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ai registri professionali), e che sia in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;
- f) che non sussista nei confronti dell'Impresa subappaltatrice alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. Per la verifica di tale requisito l'amministrazione provvederà a richiedere al fornitore tutta la documentazione riferita al subaffidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del D.Lgs n. 159/2011;
- g) che al momento del deposito del contratto di subappalto il fornitore abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'insussistenza di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'Impresa subappaltatrice.



h) che la quota di subaffidamento non sia superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto;

Prima della stipula del contratto di appalto, l'affidatario deve indicare all'Amministrazione l'elenco di tutte le operazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010, se questi sono noti al momento della richiesta. L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'Amministrazione controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della L. 136/2010.

In caso di subappalto, le operazioni indicate in sede di gara sono subaffidate ognuna per intero e con un unico contratto.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subaffidamento, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento.

L'Amministrazione rilascia l'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 15 (quindici) giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 (due) per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 (centomila) euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.

Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorparabili.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subaffidamento nel caso in cui il subaffidatario del servizio non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs 50/2016, nonché nel caso in cui il subaffidatario del servizio non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle operazioni oggetto del subappalto.

L'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subaffidamento non può aver luogo



prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L.p. 2/2016.

Il subaffidamento delle prestazioni non esonera in alcun modo l'affidatario del servizio dagli obblighi derivanti dal contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso il Comune della buona esecuzione del contratto.

L'affidatario del servizio deve garantire che i subaffidatari si impegnino ad osservare le condizioni del presente Capitolato.

L'affidatario del servizio deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Il fornitore dell'affidatario e del subaffidatario, e il subcontraente sopra indicato, possono comunicare al Comune e contestualmente all'affidatario del servizio il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 (duemilacinquecento) euro.

L'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare, ai sensi del comma 1, lett. a), del presente articolo.

L'Amministrazione procede al pagamento diretto del subaffidatario, secondo le modalità prescritte dall'art. 26, comma 6, della L.p. 2/2016. Se l'affidatario, in corso di esecuzione, comunica all'Amministrazione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subaffidamento e se le eventuali contestazioni sono accertate, l'Amministrazione procede al pagamento della parte non contestata. L'Amministrazione applica l'art. 139 del DPP 9-84/Leg./2012, in quanto compatibile.

ART. 6 – CAUZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 quater della L.P. n. 2/2020 e s.m. non è dovuta la cauzione provvisoria.



6.2 CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia definitiva non è richiesta ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della L.P. 2/2016 e s.m.

ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione al verificarsi di tutte le seguenti tre condizioni:

- a) ad avvenuto collaudo, con esito positivo, della fornitura, ai sensi del successivo art. 15,
- b) alla positiva verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
- c) alla stipula del contratto di cessione dei mezzi usati o alla consegna del documento che attesti la loro rottamazione.

La data di emissione della fattura deve essere successiva a quella degli accertamenti, avvenuti con esito positivo, delle tre precedenti condizioni.

Si precisa che, a norma dell'articolo 30 del D.lgs 50/2016 lo scrivente Servizio acquisisce nel corso dell'effettuazione della fornitura a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta. Il DURC farà riferimento alla fornitura in oggetto e attesterà la regolarità contributiva della Ditta alla data della fattura. La mancata verifica positiva del DURC comporterà l'applicazione di quanto previsto all'articolo 30 del D.lgs 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo sopra indicato è disposto, previo accertamento con esito positivo della prestazione effettuata, in esito al verificarsi delle condizioni sopraesposte in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto nel capitolato e nell'offerta tecnica. L'accertamento è eseguito dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dall'avverarsi delle condizioni sopraesposte.



Il pagamento avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso, oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio comunale di merito, responsabile della gestione del contratto, qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di accertamento.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

L'impresa fornitrice, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m...

Ai sensi del medesimo articolo 3 della L.P. n. 136/2010 l'impresa fornitrice o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

In ossequio alla normativa citata, l'amministrazione comunale verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera dell'impresa fornitrice a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

L'impresa fornitrice è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale (Servizio Gestione Strade e Parchi) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'impresa fornitrice deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale condizione si ritiene essenziale per il pagamento da parte della pubblica amministrazione.

La fornitura è regolata dalle norme previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento: in particolare si effettua con riserva di gradimento che viene sciolta dal Comune entro i termini di 30 gg. dalla consegna, ai sensi dell'art. 1520 del Codice Civile.

Per il pagamento l'Impresa appaltatrice deve emettere apposita fattura



elettronica da trasmettere tramite il Sdl (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica deve contenere tassativamente il numero e la data del contratto, il codice univoco ufficio, il CIG e il CUP. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Il codice univoco ufficio è JAHKJH.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale a norma dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 può risolvere il contratto in danno dell'appaltatore per reati accertati, nonché in caso di grave inadempimento, grave negligenza e grave ritardo nell'effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

2. In particolare l'Amministrazione comunale, previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa, può risolvere il rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- a) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del contratto che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente all'Amministrazione comunale;
- b) mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto
- c) violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione comunale di vigilare sul corretto svolgimento del contratto;
- d) accertate e gravi violazioni agli obblighi di cui al presente C.S.A.;
- e) inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di CCNL e contratti integrativi locali;
- f) subappalto non autorizzato;
- g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto (in particolare, in caso di DURC negativo per 2 (due) volte consecutive);
- h) nel caso di ritardo che comporti l'applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che supera il 10% dell'importo contrattuale;
- i) non conformità dei mezzi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 e/o all'offerta tecnica presentata in sede di gara, accertato in sede di collaudo



secondo quanto stabilito dall'art. 15 del presente C.S.A.;

l) violazione degli obblighi derivante del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento.

3. L'Amministrazione comunale dichiara la risoluzione del contratto in danno dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016 mediante PEC. La risoluzione opera dalla data di ricevimento o dalla data successiva indicata nella PEC.

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 108 del D.lgs 50/2016

5. In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra l'Amministrazione comunale incamera la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

L'impresa prende atto che il Comune di Trento ha approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 28/12/2016 il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Trento; detto codice è rinvenibile sul sito dell'amministrazione Comunale (www.comune.trento.it) e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegato. A norma dell'art. 2 i contenuti del codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa. L'impresa prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa stesso accertati dall'Amministrazione comunale, l'Amministrazione stessa, previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'impresa con tutte le conseguenze a carico del medesimo previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno dell'impresa.

ART. 9 – CONTROVERSIE

La soluzione delle controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto che dovessero insorgere fra l'Impresa e l'Amministrazione comunale è rimessa all'autorità giudiziaria competente. E' esclusa la devoluzione ad arbitri.

Prima del deferimento all'autorità giudiziaria è in facoltà della controparte esperire il tentativo di definizione amministrativa della controversia di cui all'art. 20 comma due



del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Trento. Il citato articolo 20 si applica per tutto quanto non previsto dal presente articolo.

ART. 10- CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri, costituendo modificazione del contratto non ammessa (art. 27 l.p. 2/2016) Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nell'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto secondo le disposizione dell'art 8 cui consegue l'incameramento della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori o maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire.

ART. 11 – TERMINE DI CONSEGNA / PENALE

La consegna presso il cantiere di via Maccani 110/7 dell'autocarro completo di gru, perfettamente funzionante e rispettante quanto indicato nel presente bando ed immatricolato dovrà avvenire entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o entro il minor termine offerto dall'impresa in sede di gara.

Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine predetto, salvo il caso di comprovata forza maggiore, viene applicata la penalità dell' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per giorno naturale e consecutivo da trattenersi direttamente sull'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al superamento di tale limite si applica quanto previsto all'art. 8 del presente CSA.

Tale penale si applica anche per ogni giorno di ritardo successivo a quello stabilito per la sostituzione del materiale non idoneo come indicato all'art. 15.

Le penali sono applicate dal RUP su indicazioni del Direttore dell'esecuzione mediante trattenuta sul corrispettivo.

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte dell'Impresa, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e all'immatricolazione.



ART. 12- INVARIABILITA' DEI PREZZI OFFERTI.

Quanto offerto dall'Impresa aggiudicataria si ritiene fisso ed invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.

ART. 13 - NORME DI RIFERIMENTO PER LA FORNITURA

13.1 NORME COSTRUTTIVE DI RIFERIMENTO

Il veicolo dovrà rispettare le norme di seguito indicate e/o altre esplicitamente citate nel presente capitolato:

- Le norme europee EN;
- Le direttive CE specifiche alla fornitura;
- Le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/09/1992 e successive modificazioni ed integrazioni operate sino alla pubblicazione del bando;
- Ulteriori norme non citate, successive modificazioni od eventuali integrazioni intervenute al momento dell'ordine da parte dell'Amministrazione.

L'Ente appaltante resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per private industriali o brevetti di cui fosse coperto l'automezzo e/o i suoi sotto insiemi offerti, con espressa clausola che l'Impresa aggiudicataria riconosce di essere tenuta a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

13.2 IGIENE , SICUREZZA E AMBIENTE

13.2.1 Materiali

Tutti i materiali utilizzati sul veicolo devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente.

13.2.2 Emissioni allo scarico

Il motore endotermico deve avere livelli di emissioni di gas inquinanti allo scarico



conformi alle normative europee vigenti riguardanti “la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri”.

I valori dichiarati dall’impresa in sede di gara relativamente alle emissioni inquinanti e ai consumi devono essere stati determinati in base alle normative europee vigenti.

13.2.3. Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dal D.M. del 20/02/96 del Ministero dei Trasporti e successive modifiche e integrazioni, pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l’utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell’impianto elettrico ed in particolare modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

ART. 14 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecniche minime, qui di seguito elencate sono obbligatorie e costituiscono prescrizioni minime inderogabili. Il mancato possesso dei requisiti o delle caratteristiche sotto indicate o un’offerta difforme a quanto richiesto comporta la non accettazione dell’offerta e l’esclusione dalla gara.

I mezzi dovranno essere rispondenti alle normative CE, forniti immatricolati e completi di accessori d’uso e manutenzione.

Di seguito vengono indicate le caratteristiche tecniche dell'automezzo di cui è prevista la fornitura:

Pala compatta completa di benna per la movimentazione del materiale.

Il mezzo deve essere strutturato con cabina di guida con un posto a sedere, quattro ruote motrici e benna anteriore per la movimentazione di materiale.

Il mezzo di questo tipo dovrà essere fornito in numero di un esemplare.

Elenco caratteristiche generali pala gommata:

Il mezzo deve essere rispondente alle normative CE, fornito immatricolato e completo



di accessori d'uso e manutenzione.

- Motore endotermico diesel con una potenza lorda massima (ISO 14396) min. 50 Kw e max. 60 Kw, raffreddato ad acqua è conforme agli attuali standard sulle emissioni (stage V)
- Quattro ruote motrici;
- Trasmissione idrostatica;
- Portata pompa min. 100 l/min;
- Velocità di marcia massima min. 30 km/h;
- Passo dal primo al secondo asse min. 2.100 mm - max. 2.300 mm;
- Peso operativo minimo 5.000 Kg e massimo 5.700 Kg;
- Lunghezza complessiva con benna minimo 5.400 e massimo 5.700 mm,
- Raggio di sterzata alla benna massimo 4.600 mm,
- Raggio di sterzata all'interno dello pneumatico massimo 2.250 mm,
- Carico operativo nominale alla massima sterzata benna minimo 2.000 Kg,
- La macchina operatrice completamente allestita deve rispettare le masse massime ammissibili su ogni asse;
- Larghezza della pala escludendo gli specchi retrovisori max. 2.000 mm;
- Volante di guida con pomello;
- Joystick multifunzione servocomandato idraulicamente o elettrico/elettronico
- Movimentazione benna sollevamento e ribaltamento funzionante tramite joystick che verrà azionato dalla mano destra dell'operatore;
- Freno di stazionamento;
- Freni a disco a bagno d'olio;
- Parafanghi anteriori e posteriori avvolgenti;
- Gancio di traino;
- Cabina pressurizzata riscaldata con porta sia sul lato destro che sul lato sinistro con chiusura a chiave;
- Idonea illuminazione della cabina di guida,
- Aria condizionata (climatizzatore),
- Presa elettrica per servizi 12 Volt;
- Tappetini in gomma;
- Vetro anteriore e posteriore completo di lavacrystalli e tergicristallo,
- Fari di lavoro sia anteriori che posteriori;



- Fari necessari per l' omologazione stradale;
- Specchi retrovisori sia sul lato destro che sul lato sinistro;
- Sedile con sospensione, ammortizzato;
- Sedile con cintura di sicurezza ;
- Serbatoio carburante con serratura sul tappo della capacità di min. 50 litri;
- Stacca batterie;
- Pneumatici per impieghi gravosi;
- Catene da neve marca "RUD" o equivalenti per le ruote anteriore e posteriori;
- N. 2 copie di chiavi per ogni serratura o blocco di avviamento presente sul veicolo;
- Lampeggiatore rotante colore giallo/arancio posizionato sopra la cabina di guida, il lampeggiante deve essere asportabile, comando di accensione dello stesso in cabina di guida;
- Altezza di sollevamento perno benna con bracci di sollevamento nella posizione più alta min. 3.200 mm;
- Sistema di ammortizzazione braccio di sollevamento benna (antibeccheggio del braccio);
- Altezza massima pala in ordine di marcia max. 2.550 mm;
- Angolo di attacco posteriore min. 33°;
- Distanza libera da terra min. 300 mm
- Piastra anteriore atta all'attacco alternativamente della benna o di altre attrezzature con attacco rapido e sgancio da cabina di guida delle attrezzature tramite pistoni idraulici;
- Circuito idraulico ausiliario per attrezzature comprensivo di: N. 1 mandata olio e n. 1 ritorno olio poste nella parte anteriore della pala, con comandi per l'azionamento di tale impianto posti in cabina di guida;
- Bloccaggio dei differenziali al 100% su entrambe gli assi,
- Cicalino di segnalazione funzionante nel momento dell'effettuazione delle manovre in retromarcia;
- Livello emissioni sonore LpA max. 87 dB;
- Fermo bracci/o di sollevamento atto ad evitare che possa cadere la benna nel momento dell'effettuazione della manutenzione;
- Kit e accessori per omologazione stradale;



- Sistema atto all'autolivellamento della benna in salita;
- Telecamera posta sul lato posteriore del veicolo con video chiaro posto in cabina di guida atto a trasmettere le immagini della telecamera in modo da facilitare e rendere sicure le manovre in retromarcia, dimensioni schermo minimo 5 pollici con attivazione della telecamera in modo automatico nel momento dell'esecuzione di manovre in retromarcia;
- Radio con buona ricezione frequenze FM e minimo due box,

Elenco caratteristiche **non** chieste come minime indispensabili e quindi **non** obbligatorie ma che verrà valutata positivamente la loro presenza in fase di attribuzione dei punteggi:

- Sedile guida a sospensione pneumatica,
- Sedile guida regolabile in altezza e profondità,
- Volante regolabile in altezza e profondità,
- Joystick regolabile in profondità,
- Finestrino sul lato destro apribile,
- Possibilità livellamento terreno con bracci pala in flottante,
- Specchi retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente,

Elenco caratteristiche benna per movimentazione di materiali che deve essere fornita

1. Realizzata in acciaio;
2. Larghezza benna min. 1.850 mm e max. 2.100 mm;
3. Capacità nominale benna min. 0,80 m³ e max. 1,20 m³;
4. Benna con lama di raschiamento realizzata in hardox 400 senza denti;
5. Deve essere possibile agganciare la benna alla piastra anteriore della pala atta all'attacco delle attrezzature;
6. Sgancio rapido della benna dalla pala;

Elenco caratteristiche forca per pallet che deve essere fornita



1. Realizzata in acciaio;
2. Telaio portaforche per regolazione forche in larghezza;
3. Larghezza telaio forche min. 1.350 mm e max. 1.600 mm;
4. Lunghezza denti forche min. 1.100 mm;
5. Deve essere possibile agganciare le forche alla piastra anteriore della pala atta all'attacco delle attrezzature;
6. Sgancio rapido delle forche dalla pala;

Elenco caratteristiche benna miscelatrice che deve essere fornita

1. Realizzata in acciaio e con eliche antiusura;
2. Griglia di protezione superiore arrotondata con rompisacco, apribile idraulicamente
3. Larghezza benna miscelatrice min. 1.700 mm e max. 2000 mm;
4. Capacità nominale benna miscelatrice min. 600 litri;
5. Tubo di scarico centrale con apertura idraulica;
6. Motore idraulico protetto integralmente;
7. Tubazioni idrauliche con innesti e attacchi rapidi;
8. Miscelatura durante il trasporto;
9. Miscelatura e scarico controllate tramite comandi sulla pala;
10. Deve essere possibile agganciare la benna alla piastra anteriore della pala atta all'attacco delle attrezzature;
11. Sgancio rapido della benna dalla pala;

Elenco caratteristiche lama sgombraneve che deve essere fornita

1. Realizzata in acciaio ed adatta per medio e alto innevamento ed impieghi gravosi;
2. Profilo curvo (volvente) realizzato in acciaio e a settore unico;
3. La lama dovrà avere una larghezza del coltello raschiante min. 2.400 mm e max. 2.550 mm;



4. Larghezza di lavoro con lama a minimo ingombro max. 2.100 mm;
5. Altezza alerone lama da terra min. 700 mm;
6. Peso lama versione base min. 400 Kg e massimo 530 Kg;
7. Angolo di attacco al suolo del coltello raschiante min. 20° e max. 32°;
8. Possibilità di regolazione tramite pistoni oleodinamici dell'orientabilità della lama sia a destra che a sinistra;
9. Angolo di orientabilità della lama min. 30° a sinistra e min. 30° a destra rispetto alla posizione di parallelità rispetto al mezzo sul quale è installata;
10. Valvola o altro idoneo dispositivo di sicurezza contro sovrappressioni e salvaguardia contro gli urti laterali;
11. Possibilità di alzare la lama dal terreno tramite pistone oleodinamico a doppio effetto e possibilità di effettuare sgombero neve con il pistone in flottante;
12. Sistema di oscillazione laterale con allineamento orizzontale a lama sollevata;
13. Tubazioni idrauliche con innesti e attacchi rapidi;
14. Sistema di superamento degli ostacoli automatico, che non comporti nessun operazione da parte del operatore per far rientrare la lama nella posizione originaria di lavoro dopo aver superato un ostacolo (es. fermarsi o alzare la lama da terra idraulicamente od effettuare manovre di retromarcia); la lama non dovrà avere un sistema di superamento di ostacoli che prevede la rotazione di tutto il volvente della lama con caduta a terra dello stesso, la lama dovrà superare gli ostacoli senza contraccolpi (urti) e con la minima rumorosità e dovrà ritornare automaticamente nella posizione di lavoro;
15. Lastra raschiante in acciaio speciale hardox 400 antiusura, intercambiabile;
16. Luci di ingombro a led a 12 V emettenti luci bianche verso il lato anteriore e luci rosse posteriormente posizionate su supporti in gomma;
17. Impianto elettrico costituito di cavo di collegamento al veicolo, presa e spina atto al funzionamento delle luci indicate al punto precedente;
18. Blocco meccanico di sicurezza atto ad evitare l'accidentale caduta della lama in fase di trasferimento, realizzato in conformità alle normative di sicurezza;
19. Colore arancione completo di trattamento anticorrosione;
20. Marchiatura CE;
21. Deve essere possibile agganciare la lama alla piastra anteriore della pala atta all'attacco delle attrezzature;
22. Sgancio rapido della lama dalla pala;



AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE

La pala fornita dovrà essere collaudata per la circolazione su strada con applicata la lama sgombraneve.

Dovrà essere aggiornata la carta di circolazione della pala fornita con collaudo in esemplare unico presso la motorizzazione civile in modo da poter circolare sulle strade con installata la lama sgombraneve.

Eventuali zavorre che dovranno essere previste al fine del rispetto delle masse massime e minime sugli assi per il collaudo della pala dovranno essere dimensionate, fornite ed installate sulla pala dalla parte della ditta aggiudicataria.

PRIMA INSTALLAZIONE

La prima applicazione della lama sgombraneve sulla pala comprensiva di attacco rapido identico a quello della benna, dei collegamenti elettrici, idraulici e meccanici dovrà avvenire a cura della ditta offerente.

Nell'offerta è comprensivo l'attacco rapido da installare sulla lama sgombraneve in modo da poter agganciare in modo rapido dalla cabina di guida indipendentemente lama sgombraneve, benna per carico , benna miscelatrice o forche per sollevamento carico.

ART. 15 - COLLAUDO TECNICO

L'Amministrazione, procederà a sottoporre a collaudo tecnico il mezzo e l'attrezzature fornite all'atto della consegna.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico dell'Impresa, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi.

L'Impresa dovrà pertanto mettere a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria per la loro corretta effettuazione.

Nel corso del collaudo l'Amministrazione procederà ad accertare:

7. Il rispetto di tutto quanto richiesto nel presente C.S.A. e nell'offerta tecnica presentata;
8. La completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge



applicabili ivi compreso il Codice della Strada.

9. Il corretto funzionamento dei mezzi forniti con l' esecuzione di tutte le prove ritenute necessarie dal collaudatore (esempio: prova freno stazionamento in base alla normativa vigente, verifica pesi veicolo, ecc.),

10. I veicoli a scelta della Commissione possono essere provati su strade.

Il personale incaricato del collaudo da parte dell'Amministrazione può sostituire i conducenti dell'Impresa con proprio personale.

L'Impresa in ogni caso deve permettere al personale dell'Amministrazione di provare i veicoli e deve pertanto fornire una targa prova con copertura RCA. In caso di incidente la copertura assicurativa della targa prova deve essere garantita anche se il veicolo è condotto da parte di personale dell'Amministrazione comunale o dalla stessa incaricato. I danni ai veicoli causati dalle prove meccaniche sono ripristinati a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria.

Si precisa che non sono ammesse tolleranze sui dati dichiarati in sede di offerta dalla ditta pertanto in sede di verifica non è applicabile nessuna tolleranza.

La data per l'effettuazione delle operazioni di collaudo è comunicata all'Impresa da parte dell'Amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione della comunicazione dell'Impresa di ultimazione della fornitura.

L'Impresa deve presenziare alle operazioni predette con proprio personale debitamente autorizzato: in difetto alle operazioni di collaudo si procede alla presenza di due testimoni individuati dall'Amministrazione.

La data di collaudo positivo è da considerarsi "data di accettazione del prodotto".

Il collaudo si ritiene positivamente superato solo se, oltre a risultare correttamente funzionanti i prodotti si verificano le seguenti condizioni:

- Il veicolo avrà superato con esito positivo le verifiche precedentemente indicate;
- Il veicolo sarà munito di tutta la documentazione tecnica e della modulistica d'uso;
- Il veicolo sarà completo in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori;
- Il veicolo sarà stato regolarmente immatricolato a cura e spese del fornitore.



Le operazioni di collaudo sono ultimate entro il termine massimo di 10 giorni dal loro avvio.

A fine collaudo da parte del collaudatore viene emesso apposito verbale.

In caso di esito negativo del collaudo, l'Impresa ha l'obbligo di risolvere le non conformità o di sostituire i prodotti non conformi entro il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale e comunque decorso il termine sopra indicato. Dopo tali interventi il veicolo viene sottoposto a nuovo collaudo le cui operazioni devono concludersi entro il termine massimo di 10 giorni dal loro avvio: in caso di ulteriore esito negativo o nel caso in cui decorso il termine predetto il veicolo non sia stato consegnato per l'effettuazione del collaudo, si procede alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del presente C.S.A..

L'esito positivo del collaudo non costituisce accettazione senza riserve dei mezzi da parte dell'Amministrazione, avendo quest'ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro trenta giorni dalla scoperta stessa.

Il collaudo tecnico mentre non impegna in alcun modo l'Amministrazione, non solleva l'Impresa dalla piena responsabilità delle caratteristiche e dei particolari dei mezzi a quanto prescritto e della qualità e dimensionamento dei materiali impiegati.

ART. 16 – DOCUMENTAZIONE / IMMATRICOLAZIONI E DICHIARAZIONI

L'automezzo richiesto dovrà essere fornito immatricolato, e completo di tutte le attrezzature e accessori d'uso.

All'atto della consegna dell'automezzo, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- Carta di circolazione;
- Copia certificato di proprietà;
- Libretto d'uso e manutenzione;
- Manuale uso e manutenzione con catalogo pezzi di ricambio in lingua italiana sia della pala sia delle attrezzature;



ART. 17 - GARANZIE

La fornitura dei prodotti oggetto del presente capitolato dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex. Art. 1512 c.c..

Tale ultima garanzia dovrà essere applicabile per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di accettazione del prodotto senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

Durante tale periodo l'Impresa assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e /o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria e opportuna, la sostituzione dell'intero prodotto.

L'Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita dei beni oggetto di fornitura (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta, nel termine di 24 mesi (o, comunque, nel termine di prolungamento della garanzia offerta dal fornitore), si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dei beni stessi.

L'Impresa non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Gli interventi in garanzia saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa all' Amministrazione ed ai conducenti da questa delegati, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso dei mezzi.

ART. 18 - MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA

La fornitura dell'automezzo e delle attrezzature, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna dovrà essere a rischio e pericolo dell'Impresa.

Al momento della consegna l'automezzo dovrà essere perfettamente funzionante,



nonché completo di dotazione d'uso, documenti d'utilizzazione, libretti di uso e manutenzione, tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana e il tutto dovrà essere consegnato a Trento presso il Cantiere Comunale di via Maccani n. 110/7.

Unitamente alla consegna dell'automezzo oggetto della fornitura l'Impresa dovrà provvedere a fornire una copia della seguente documentazione tecnica:

- a) Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del mezzo);
- b) Banca dati tecnici del veicolo fornito comprensiva di: dati tecnici, dati cinghie/catene, schemi elettrici, coppie serraggio viti e bulloni. Tali informazioni potranno essere fornite in modo cartaceo o informatico.

Il veicolo si intende "accettato" dall'Amministrazione alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- c) Risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l'uso;
- d) È munito di immatricolazione, e di ogni altro documento necessario alla circolazione;
- e) Ha superato con esito positivo il collaudo previsto.

La consegna dovrà avvenire durante l'orario di lavoro (lun – gio 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30, ven. 08:00 – 12:00), contattando preventivamente (con preavviso di almeno due giorni lavorativi) il responsabile della struttura destinataria, per definire i tempi e le modalità di consegna.

Alla consegna dovrà essere presente un tecnico specializzato incaricato dall'Impresa, in grado di fornire le informazioni e tenere un corso di formazione al personale interno sul funzionamento e sulla manutenzione dei mezzi di almeno 1 ora.

L'istruzione dovrà essere formalizzata mediante attestazione sottoscritta dall'Impresa e dall'Ufficio ricevente i veicoli.

L'accettazione della merce non solleva l'Impresa dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna ma solo al momento dell'utilizzo. Nel caso in cui ai beni venga rilevato o all'atto della consegna o all'atto dell'utilizzo qualsiasi vizio o deficienza seguirà comunicazione di reso e sostituzione della merce



entro 20 gg. naturali e consecutivi dalla comunicazione.

ART. 19 - RETE DI ASSISTENZA

L'Impresa dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti e/o convenzionati presso i quali il veicolo potrà usufruire degli interventi di garanzia, di ordinaria e straordinaria manutenzione.

L'Impresa deve garantire la presenza di almeno un punto di assistenza, nel raggio di 100 Km dalla sede del Comune di Trento (via Belenzani, 19), in grado di garantire gli interventi.

In sede di offerta l'Impresa deve indicare i/il centro di assistenza già presente nel raggio di 100 Km dalla sede del Comune di Trento, o assumersi l'impegno, in sede di formulazione dell'offerta, di individuare entro 60 giorni dall'aggiudicazione e pertanto prima di sottoscrivere il contratto, un centro di assistenza situato nel raggio di 100 Km dalla sede del Comune di Trento,

Si precisa che gli impegni relativi al mantenimento della rete di assistenza dichiarati in sede di offerta devono essere adempiuti minimo fino alla fine degli obblighi connessi alla garanzia contrattuale.

Tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione si intendono a carico dell'Amministrazione qualora non compresi nella garanzia contrattuale.

ART. 20 - ONERI

Sono a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative relative al veicolo oggetto della presente fornitura.

Sono invece a carico dell'Impresa i costi di immatricolazione e le spese di messa su strada.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (registrazione, diritti di segreteria, bolli e tasse e ogni altra spesa accessoria inerente il contratto) nonché le spese di pubblicazione degli atti di gara secondo quanto stabilito negli atti stessi.

ART. 21 - DOCUMENTAZIONE TECNICA



In fase di offerta deve essere presentata la seguente documentazione tecnica.

La presentazione della seguente documentazione tecnica è obbligatoria con la precisazione che la mancata presentazione anche di uno solo degli elaborati di seguito descritti ai punti a), b), comporta l'esclusione dalla gara.

a) **Dichiarazione** attestante:

- marca e modello dell'automezzo;
- la rispondenza dell'automezzo alle caratteristiche indicate all'articolo 14: si precisa che devono essere indicate obbligatoriamente ed a pena di esclusione dalla gara tutte caratteristiche indicate all'articolo 14 seguendo punto per punto le caratteristiche tecniche. In fase di compilazione dovranno essere indicate specificatamente le caratteristiche del veicolo offerto.

b) **Dichiarazione** attestante i/il centro di assistenza già presente nel raggio di 100 Km dalla sede del Comune di Trento, o l'assunzione dell'espresso impegno ad individuare entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima di sottoscrivere il contratto, un centro di assistenza situato nel raggio di 100 Km dalla sede del Comune di Trento.

c) **Dichiarazione relativa al termine di consegna** completo in ogni sua parte e perfettamente funzionante. In merito si precisa che il termine massimo per la consegna è fissato in 180 (centoottanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del contratto (vedi art. 11). Si precisa sin d'ora che non sono ammessi termini superiori al termine massimo indicato. In caso di presentazione di una dichiarazione che preveda un termine superiore, di essa non si terrà conto ad ogni effetto e, comunque, l'impresa rimane obbligata alla consegna dei mezzi completi in ogni loro parte e perfettamente funzionanti entro il termine massimo di 180 (centoottanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione della presente dichiarazione rimane fermo il termine massimo per la consegna di cui all'art. 11 del presente CSA.

d) **Dichiarazione relativa al servizio successivo alla vendita** con particolare riguardo all'estensione della garanzia espressa in mesi ulteriori rispetto ai 24 mesi obbligatori, frazioni inferiori al mese non comportano attribuzione di punteggio.

e) E' facoltà dell'Impresa indicare ogni ulteriore aspetto che lo stesso ritenga utile ai fini di una migliore illustrazione delle caratteristiche della fornitura offerta.



Si precisa che gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiscono altrettante obbligazioni contrattuali nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 14 i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili dei mezzi.

ART. 22 – NORME APPLICABILI AL CONTRATTO

Per quanto non distintamente disciplinato dal presente CSA e dagli atti di gara si applicano le disposizioni previste dalla L.p. 23/1990 e s.m. (e regolamento di attuazione), dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, dalla L.p. 2/2016 e s.m. , dal D. lgs 50/2016 e s.m. (per quanto compatibile con le disposizioni legislative prima richiamate) e dal Codice Civile.

Costituiscono parte integrante del presente CSA, anche se non materialmente allegate, che qui si richiamano ad ogni effetto per la regolazione del contratto ove non diversamente stabilito dal presente CSA, le linee guida approvate con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dd. 7 marzo 2018 n. 49 avente ad oggetto “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

ART. 23 - RITIRO USATO.

La partecipazione alla gara comporta tassativamente il ritiro, in conto di parziale permuta, del seguenti mezzi/attrezzatura usati:

| Dati veicolo | Anno I° immatricolazione |
|--|-------------------------------------|
| Terna Gommata Caterpillar 438 BW targata TNAF075 anno 1994 | 1994 |
| Trattore agricolo Fendt 380 targato TNAF133 anno 1995 completo di pala, gru e due rimorchi uno Lochmann targato TNAO196 e uno con botte targato TNAO195 | 1995 |
| Fuoristrada Land Rover Defender 90 targato ZA289AL | 1997 |
| Autovettura Fiat 600 targata CS875NC | 2004 |
| Autovettura Fiat Scudo targato CL996LP | 2004 |



Il veicolo/attrezzatura usati, di proprietà dell'Amministrazione comunale, sono visionabili presso l'Officina Comunale - via Maccani n. 110/7 – 38121 Trento, secondo quanto stabilito negli atti di gara.

I concorrenti possono presentare offerta indipendentemente dalla diretta presa visione del veicolo/attrezzatura, nel qual caso si intendono per esso pienamente soddisfacenti, accettate e vincolanti ai fini della formulazione dell'offerta, le indicazioni in merito all'automezzo/attrezzatura usati sopra fornite.

L'Amministrazione non risponde di danneggiamenti ai mezzi/attrezzatura in permuta, intervenuti dopo la stipulazione del contratto, non riconducibili a colpa della stessa Amministrazione.

I mezzi/attrezzatura ancora circolanti offerti in permuta possono essere mantenuti in servizio dall'Amministrazione fino alla consegna all'acquirente. L'Amministrazione non risponde della normale usura degli autoveicoli mantenuti in circolazione.

I mezzi/attrezzatura usati dovranno essere ritirati a totale cura e spese dall'Impresa offerente presso l'Officina Comunale sita in Via Maccani n. 110/7 – 38121 Trento nella data concordata con la scrivente Amministrazione e comunque successivamente alla fornitura dei veicoli nuovi.

Il ritiro non può avvenire prima della stipula del contratto di cessione dei mezzi/attrezzatura usati o della consegna della dichiarazione di volontà di demolizione.

L'Amministrazione non deve sostenere alcun onere per quanto riguarda eventuali passaggi di proprietà, in caso di vendita dei sopracitati veicoli, o in caso di demolizione degli stessi.

Pertanto gli oneri sostenuti per quanto riguarda l'eventuale rottamazione o passaggio di proprietà dei mezzi/attrezzatura usati dovranno essere compresi nell'importo offerto per l'acquisto dei mezzi nuovi.

Nel caso di vendita da parte dell'Impresa aggiudicataria a soggetto terzo dei veicoli/attrezzatura usati, l'Impresa stessa deve previamente trasferire a proprio nome e con atto pubblico la proprietà dei mezzi/attrezzatura usati posti in vendita in base alle normative vigenti, con oneri totalmente a suo carico.

Il ritiro dei mezzi/attrezzatura usati è un'operazione non soggetta a IVA in quanto



l'Amministrazione non svolge attività commerciale.

Si precisa che l'Impresa aggiudicataria della fornitura, per la liquidazione dell'importo dovuto, deve inoltrare alla Amministrazione un fattura di importo pari a quanto offerto per la sola fornitura dei mezzi nuovi (oneri fiscali compresi). L'Amministrazione corrisponde all'Impresa l'importo risultante dalla differenza fra l'Importo in fattura e il valore offerto in sede di gara per il ritiro in permuta dei mezzi/attrezzatura usati.

La firma dell'atto di vendita dei mezzi/attrezzatura usati da parte del Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi deve avvenire presso le sedi competenti presenti all'interno del territorio del Comune di Trento.

Nel caso l'Impresa aggiudicataria decida di rottamare i veicoli/attrezzatura deve provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la sua radiazione. Il fornitore si impegna a trasmettere all'Amministrazione copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione e rottamazione.

Non viene dato corso al pagamento dei mezzi forniti all'Amministrazione fintantoché non perverrà alla stessa copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione e rottamazione dei mezzi/attrezzatura dismessi o sia stato firmato il suo contratto di cessione all'Impresa .

L'Impresa aggiudicataria può comunicare all'Amministrazione comunale, il soggetto che provvede alle pratiche relative alla rottamazione e radiazione dal PRA. In tal caso, l'Impresa aggiudicataria si fa garante, nei confronti dell'Amministrazione, che il soggetto da lei indicato provveda al ritiro degli autoveicoli/attrezzatura, ferma restando la completa responsabilità dell'Impresa aggiudicataria nei confronti dell'Amministrazione comunale contraente.

I veicoli/attrezzatura usati saranno consegnati nello stato in cui si trovano privi di coperture assicurative e pertanto l'Impresa aggiudicataria si assume all'atto del ritiro dei mezzi ogni responsabilità civile e penale sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'automezzo viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi né prima né dopo l'aggiudicazione.



L'Amministrazione comunale non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei beni e pertanto è esonerata dalla responsabilità dell'uso futuro che ne faranno gli eventuali acquirenti.

Nessuna responsabilità può essere addebitata all'Amministrazione venditrice per l'inosservanza da parte dell'acquirente delle disposizioni sopraindicate o per la mancata messa a norma da parte dell'acquirente delle attrezzature.

L'eventuale utilizzo dei beni posti in vendita è subordinata ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati da personale qualificato a carico dell'acquirente al fine di garantirne sia il corretto funzionamento sia la rispondenza dei beni alle normative vigenti in relazione all'igiene e sicurezza sul lavoro.

Si ribadisce che gli interventi necessari in base alle normative vigenti per il corretto utilizzo dei beni e la corretta messa a norma sono a carico dell'acquirente.

Sarà quindi onere dell'acquirente far produrre da organo competente o farsi rilasciare dal costruttore le dichiarazioni necessarie (dichiarazione di messa a norma CE , manuali di uso e manutenzione ecc.) per poter utilizzare i beni acquistati.

Nessuna responsabilità può essere addebitata all'Amministrazione venditrice per l'inosservanza da parte dell'acquirente per l'uso non corretto dei beni o per la mancata messa a norma dal punto di vista della sicurezza dei beni posti in vendita.

N.B: Si precisa che non viene accettata l'offerta in cui non sia specificato o l'importo offerto per il ritiro dei mezzi/attrezzatura usati o l'indicazione della scelta di rottamazione degli stessi. Tutti gli oneri, sia per il passaggio di proprietà che per la rottamazione sono a carico dell'impresa offerente e pertanto compresi nell'offerta per la fornitura dell'automezzo nuovo.

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Claudia Patton)